

GESTIONE DEI MALESSERI DEGLI ALUNNI

Si forniscono le seguenti indicazioni procedurali, che sono la formalizzazione di quanto in genere viene fatto quotidianamente nelle scuole, allorché un bambino o bambina non si senta bene, presenti sintomi di malessere o di disagio, o sia vittima di grave incidente o malessere.

Ciò rientra nelle competenze di un adulto cui un minore viene affidato in cura.

Le seguenti disposizioni recepiscono la Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/18853 del 30.9.04.

→ **In caso di incidenti gravi o grave malessere, la scuola chiede l'intervento del 118, avvisando contestualmente la famiglia, allerta il personale interno incaricato del primo soccorso.**

→ **Nei casi di malesseri "ordinari" ci si attiene alle seguenti indicazioni:**

In caso di malessere del bambino (mal di testa, mal di pancia, febbre, ecc.) normalmente la scuola avverte i genitori invitandoli a ritirare il bambino e a portarlo a casa per l'assistenza e le cure necessarie.

→ **Se il bambino presenta sintomi che possono far supporre l'esistenza di malattie infettive, sulla base delle indicazioni contenute nella tabella riportata nel paragrafo 3.4.1 del documento allegato alla Delibera Regionale citata (*congiuntivite purulenta nelle materne, diarrea ed esantemi evidenti ad esordio improvviso nelle materne ed elementari*), il docente avverte il dirigente scolastico che contatterà i genitori per invitarli a ritirare il bambino, a portarlo a casa e a rivolgersi al medico curante.**

Nell'attesa, l'alunno viene tenuto, per quanto possibile, nelle condizioni previste dal paragrafo 3.4.1 citato.

"nel periodo che precede l'effettivo allontanamento è sempre necessario :

- *mantenere il soggetto, che presenti uno o più sintomi relativi alle patologie sopra indicate, in uno spazio separato, non a diretto contatto con i compagni o colleghi;*
- *evitare i contatti ravvicinati (inferiori ai 50 cm di distanza) e bocca-bocca;*
- *utilizzare guanti monouso, ogniqualvolta vi siano liquidi biologici (sangue, vomito, feci...)*
- *utilizzare le precauzioni universali nell'accudimento del malato: lavaggio ripetuto delle mani, evitare l'uso in comune di oggetti, attuare interventi di sanificazione, nell'ambiente ove soggiorna o ha soggiornato il presunto malato"*

Nei soli casi previsti nel paragrafo 3.4.1 citato, il bambino sarà riammesso a scuola previa autocertificazione dei genitori che attestano di essersi attenuti, per il periodo di assenza da scuola, alle indicazioni del medico curante.

Sempre in riferimento all'ipotesi di malattie infettive, in caso di rifiuto o di diniego da parte della famiglia a prelevare il figlio e a farlo visitare dal medico curante, sarà il dirigente scolastico a segnalare la situazione agli operatori dell'ASL, per le verifiche di competenza. Disporrà quindi l'allontanamento dell'alunno da scuola - solo a seguito di parere ed alla valutazione sanitaria dell'ASL medesima - come provvedimento di emergenza, a tutela dell'alunno e della comunità scolastica.